

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **N° 62 del 21/01/2019**

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

#### **OGGETTO:**

**RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  
PROMOSSO DA P.E. – SINISTRO N. 2017/AVO/0027. PROVVEDIMENTI  
RELATIVI.**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera jj) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Considerato che con nota prot. n. 48119 del 23.10.2017 la Sig.ra P.E. ha chiesto - tramite l’Avv. Andrea Zanotti di Varese – il risarcimento dei danni derivanti da errata

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

refertazione istologica effettuata in data 15.1.2008 presso l'U.O. di Anatomia ed Istologia Patologica dell'Ospedale di Gallarate;

Considerato che la richiesta di controparte, superando il valore di € 250.000,00 è stata inviata alla compagnia assicurativa AMTrust Europe Limited, che ha provveduto ad aprire il sinistro ai sensi della polizza n. ITOMM1600027, con validità per il periodo 31.3.2016 – 31.3.2018, il cui art. 24 - paragrafo 6 “Self Insured Retention (SIR)” – prevede che la garanzia opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della SIR di Euro 250.000,00 ad esclusione di quelli relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), rimanendo i sinistri che non superino tale importo direttamente gestiti dall'Azienda;

Visto il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. n. 7252/2018, notificato al protocollo dell'Ente n. 36 del 2.1.2019, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dalla Sig.ra P.E., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zanotti del foro di Varese, al fine di accertare la responsabilità della struttura sanitaria per l'errore diagnostico occorso in data 15.1.2008, quantificando il danno subito dalla ricorrente;

Vista la nota prot. n. 1356 del 10.1.2019 con la quale la compagnia assicurativa AMTrust Europe Limited – ai sensi della polizza sopra citata - ha comunicato il nominativo del legale cui conferire incarico per la difesa dell'Azienda nella vertenza di cui sopra, individuato nell'Avv. Giacomo Gussoni di Busto Arsizio;

Vista la proposta n. 51/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto pertanto di dare mandato all'Avv. Giacomo Gussoni con oneri a carico della Compagnia;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

**D E L I B E R A**

facendo propria la proposta n. 51/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto del ricorso per ex art. 696 bis c.p.c. n. 7252/2018, notificato al protocollo dell'Ente n. 36 del 2.1.2019, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dalla Sig.ra P.E., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zanotti del foro di Varese, al fine di accertare la responsabilità della struttura sanitaria per l'errore diagnostico occorso in data 15.1.2008, quantificando il danno subito dalla ricorrente;

2° - di conferire incarico per la difesa legale dell'Azienda all'Avv. Giacomo Gussoni con studio in Busto Arsizio, Largo Giardino n. 7, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda, con oneri a carico della compagnia assicurativa AMTrust Europe Limited, ai sensi della polizza indicata in premessa;

3° - di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Ente;

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.  
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente